

## **L'AMMINISTRAZIONE RIFIUTA DI APPLICARE LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 1 LUGLIO 2021**

**la FLP ritiene che sia un'atteggiamento vergognoso  
e chiama in causa la Ministra dell'Interno**

Lo scorso 8 luglio la FLP, aveva [diffidato](#) l'Amministrazione a procedere alla restituzione delle somme già rimesse da quel personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno (92 persone) che, a seguito della modifica delle graduatorie inerenti le procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2010, in data 9 dicembre 2020 si era visto recapitare dall'Amministrazione una lettera con la quale si chiedeva la restituzione di un importo pari a circa 7.400 euro per ciascuno, a fronte di un "presunto debito accumulato in 10 anni per un trattamento economico ricevuto e non dovuto".

La richiesta, che è illustrata in modo riassuntivo nel nostro [Notiziario n. 74-2021](#), si basa sulla recente sentenza del Consiglio di Stato – Sezione II n. 05014/2021 dell'1 luglio 2021 che affronta il tema della restituzione di somme percepite in buona fede da parte del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione ha però risposto in modo negativo con la [lettera](#) che ci è pervenuta in data 15 luglio 2021 che vi invitiamo a leggere attentamente.

In data odierna la FLP ha replicato con una nuova [lettera](#) con la quale si chiama ad intervenire la Ministra dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese.

Nella lettera in questione abbiamo denunciato il modus procedendi "da irresponsabili" adoperato dai dirigenti della nostra amministrazione che ha poi ha provocato danni esclusivi al personale che era in assoluta buona fede ed aveva maturato la convinzione che il nuovo inquadramento ricevuto fosse pienamente legittimo.

Aspettiamo, ma solo qualche giorno, per vedere che cosa deciderà di fare al riguardo la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*

Roma, 22 luglio 2021

Al Ministro dell'Interno  
dottoressa Luciana Lamorgese

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni  
Sindacali dell'amministrazione  
civile dell'interno.  
Viceprefetto Tania Gianlongo

Oggetto: Rifiuto estensione pronuncia della Corte di Cassazione - Sentenza del Consiglio di Stato  
- Sezione II n. 05014/2021 dell'1 luglio 2021.

Con nota del 15 luglio 2021 codesto ufficio, in riscontro alla nota di questa O.S., del 8 luglio 2021, riportando le considerazioni della Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali, ha ritenuto che non sia possibile applicare i principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato sezione II n. 5014/2021 in favore dei controinteressati a cui è stato imposto il recupero delle somme costituenti la differenza stipendiale attribuita a seguito della partecipazione alle regolari procedure di progressione da una fascia inferiore a quella superiore della stessa area.

Ciò in quanto, secondo codesto ufficio, "il recupero di quanto indebitamente percepito dai dipendenti non sarebbe il frutto di un errore nell'applicazione del trattamento economico da parte della menzionata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, ma consegue ad una sentenza alla quale è stata data esecuzione con un DM della Direzione Centrale per le Politiche del personale dell'amministrazione civile, che ha determinato la retrocessione di 92 dipendenti dalla fascia F 2 alla fascia F1 dell'area terza, disponendo nel contempo la promozione di altrettanti funzionari".

Al riguardo si evidenzia la netta contraddizione contenuta nella frase di cui sopra visto che il giudice di Matera ha rilevato un errore non nel comportamento dei dipendenti che hanno partecipato alle procedure relative alle progressioni, bensì nelle determinazioni dell'Amministrazione che si erano concretizzate nella emanazione di un bando a cui tale personale aveva partecipato conscio di essere ben in possesso dei requisiti richiesti; tant'è che tale personale non ha peraltro preso parte attiva nel contenzioso promosso da altro personale anche nella considerazione che nessuno all'interno dell'Amministrazione si è preso la briga di avvisarlo in merito alla causa in itinere.

Infatti, proprio la proposizione del ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione è significativo del fatto che il ministero dell'interno riteneva di avere adottato atti ineccepibili dal punto di vista giuridico che in realtà tali non erano.

Questo modus procedendi, da irresponsabili, ha provocato danni esclusivi al personale che, al pari del magistrato attore nella sentenza del Consiglio di Stato numero 5014/2021, era in assoluta buona fede ed aveva maturato la convinzione che il nuovo inquadramento fosse pienamente legittimo.

Anzi a differenza dell' attore di cui alla sentenza numero 5014 che ha sempre avuto la possibilità di proporre le proprie difese o di eventualmente prestare acquiescenza alle pretese della propria amministrazione con un danno che poteva essere minimo (anche in considerazione dello stipendio enormemente superiore percepito da questo rispetto ai nostri colleghi) il personale del ministero dell'Interno ha ricevuto un danno abnorme senza alcuna possibilità di tutela. Il danno compiuto dal ministero viene riversato sul personale senza cura di ricercare i responsabili materiali che hanno dato vita all'atto ritenuto non legittimo da parte dei giudici.

La vicenda desta ancora più clamore se correlata alla recente questione dei contributi previdenziali attinenti all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 introdotto dalla legge di conversione n. 472/1987 ( in sostanza i fantomatici sei scatti previdenziali) di cui hanno beneficiato i prefettizi ed il personale dirigenziale.

Come si ricorderà e come è già stato denunciato da questa O.S. , l'allora Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e strumentali su richiesta dell'INPS aveva imposto al personale della carriera prefettizia ed ai dirigenti contrattualizzati il pagamento dei contributi previdenziali attinenti a tale beneficio.

Ci fu una levata di scudi da parte di tutta la dirigenza ministeriale (compresi i pensionati) unitasi in assemblea per fare pressioni sull'Amministrazione, la quale – oltre a rimuovere il Direttore delle Risorse finanziarie e strumentali - nottetempo riuscì a trovare, senza battere ciglio, ben 54 milioni di euro per coprire il buco e per omaggiare tale personale fino allo stesso giorno della copertura.

Lo scandalo non si ferma qui, in quanto, come già denunciato da questa come da altre O.S. il beneficio in parola, come emerge dalla vigente normativa compete solo ai dirigenti di tutte le forze dell'ordine indipendentemente dallo status civile e militare.

In tale quadro, anche i pareri resi in proposito dal Consiglio di Stato, che è intervenuto per dissipare un quadro normativo che invece appariva chiaro, aggravano la posizione dell'Amministrazione in merito alla richiesta di recupero delle somme nei riguardi dei 92 colleghi interessati dalla sentenza del tribunale di Matera, in quanto conferma che l'attenzione che pone il Ministero dell'Interno è volta esclusivamente a salvaguardare le posizioni e lo status di prefettizi e dirigenti con ampio disinteresse nei confronti del personale contrattualizzato.

Si invita pertanto codesto ministero a riconsiderare tutta la questione utilizzando lo stesso parametro di equità utilizzato per i prefettizi in occasione delle gravi problematiche in sorte in merito alla riconoscimento dei sei scatti, anche in favore del personale che iniquamente è stato costretto a restituire ciò che invece aveva già maturato in buona fede da tantissimi anni.

Il Coordinatore Generale FLP Interno  
Dario Montalbetti





*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Ufficio IV – Relazioni sindacali**

Prot. OM.6161/BIS/2/2-792

Roma, 15/07/2021

All'Organizzazione sindacale FLP

SEDE

**OGGETTO:** Procedura selettiva per gli sviluppi economici per il passaggio alla fascia retributiva F2, area funzionale terza, anno 2010. Esecuzione pronuncia Tribunale di Matera.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Sindacato chiede alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali di applicare la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato sezione II n. 5014/2021, con la quale il collegio ha ritenuto che, in presenza di errore da parte dell'Amministrazione che ha generato un credito erariale, il recupero di quanto indebitamente percepito deve essere fatto in tempi ragionevoli.

Pur riconoscendo l'obbligo dell'Amministrazione a dover agire per il recupero, lo stesso deve essere fatto nei limiti temporali dell'anno dall'accertamento, anche in considerazione della buona fede del dipendente che ha fatto affidamento su una parte dello stipendio peraltro erogato in via continuativa.

Al riguardo, la citata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali ha preliminarmente ricordato che l'efficacia delle sentenze è limitata alle parti oggetto del contenzioso e, quindi, l'eventuale presenza di una sentenza, peraltro successiva ai fatti lamentati, che ha accolto un orientamento diverso da quello seguito dalla Amministrazione non può essere rivendicato "de plano" dai dipendenti. E ciò ancor di più nella considerazione che la stessa sentenza citata ribadisce che la giurisprudenza quasi unanime ritiene dovuto il recupero entro i termini prescrizionali da parte dell'Amministrazione incorsa in errore.

La stessa Direzione Centrale ha altresì sottolineato che la fattispecie richiamata da codesta Organizzazione Sindacale non è conforme a quella trattata nella sentenza del Consiglio di Stato.

Infatti il recupero di quanto indebitamente percepito dai dipendenti non è il frutto di un errore nell'applicazione del trattamento economico da parte della menzionata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, ma consegue ad una sentenza alla quale è stata data esecuzione con un DM della



*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Ufficio IV – Relazioni sindacali**

Direzione Centrale per le Politiche del personale dell'amministrazione civile, che ha determinato la retrocessione di 92 dipendenti dalla fascia F 2 alla fascia F1 dell'area terza, disponendo nel contempo la promozione di altrettanti funzionari.

Il provvedimento della Direzione Centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile non è dipeso da un ripensamento o da un accertamento di errore, ma dall'applicazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 1063 dell'11/11/2013, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della corte di Cassazione n. 81199 del 18/11/2020, che, accogliendo il ricorso di un dipendente escluso, ha modificato i criteri di selezione per quella procedura e, in conseguenza, ha disposto la nullità della prima graduatoria “nella parte in cui sono inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009 e per l'effetto **ordina all'amministrazione di espungere tali dipendenti dalla predetta graduatoria.**”

L'esclusione dei funzionari dalla graduatoria e la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito conseguono quindi necessariamente dalla citata decisione giudiziale, che ha rideterminato il requisito per la partecipazione alla procedura stessa.

La sentenza inoltre è stata pronunciata nei confronti di tutti i soggetti eliminati dalla graduatoria che sono stati ritualmente citati in giudizio.

La citata Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali ha rappresentato che l'Amministrazione si trova di fronte ad un obbligo e non ad una scelta discrezionale circa l'adempimento della sentenza del Tribunale di Matera ed anche a disporre il recupero delle somme percepite indebitamente seppur in buona fede.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
F.to Giallongo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93.

mt